



Roma, 27.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000009289/AG
Oggetto: Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A.
Circolare n. 12584

SS
MED 4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Fatturazione elettronica – le cause per il rifiuto:
Regolamento MEF.***

Riferimenti: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 agosto 2020, n. 132 Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche ([GU n.262 del 22-10-2020](#)).

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre u.s., è stato pubblicato il Regolamento, adottato dal MEF, che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche (cfr. all. 1).

Nello specifico, il provvedimento – in vigore dal prossimo 6 novembre - modifica il decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle P.A. ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr circolare federale n. 9229 del 17.2.2015).

Si riportano di seguito le cause che, in base al nuovo regolamento, consentono alle P.A. destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche:

- a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
- c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore (con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al regolamento, nonché dalle relative specifiche tecniche) e il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1